

# CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI E REVISORI DI CONDOMINIO

## Patente a crediti E' solo burocrazia?

Dott.ssa Luisella FONTANELLA – Commercialista in Torino

mercoledì 5 marzo 2025

# Le regole dal 1° ottobre 2024



Il decreto ministeriale del 18 settembre 2024 n. 132 entrato in vigore il 1 ottobre 2024 disciplina in dettaglio le procedure operative, i requisiti e i criteri di valutazione necessari per ottenere e mantenere la patente a crediti, che diventa obbligatoria per chiunque svolga attività lavorative nei cantieri temporanei e mobili, di cui all'art. 89 comma 1 del d. Lgs. 81/08.

Per cantiere si intende **qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile** il cui elenco è riportato nell'allegato X del D. Lgs. 81/200.

Il sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti, attraverso il quale è possibile monitorare costantemente il rispetto delle normative da parte delle imprese

# ALLEGATO X



## **Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)**

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

# Nuovo sistema di qualificazione



Il sistema della patente a punti per il settore edile rappresenta un'importante innovazione per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

Attraverso un meccanismo di premialità e sanzioni, si punta a responsabilizzare imprese e lavoratori autonomi, garantendo maggiore trasparenza e riduzione dei rischi lavorativi.

Questo nuovo obbligo mira a garantire una maggiore qualificazione, rafforzando il contrasto al lavoro sommerso e incrementando la sicurezza sul lavoro.

Di fatto, il sistema prevede un rating per chi opera nei cantieri basato sul rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. La patente diventa così uno strumento fondamentale per assicurare la trasparenza e il rispetto delle norme, evitando il ricorso a manodopera irregolare e migliorando le condizioni di sicurezza nei cantieri.

# Importanza della patente a crediti



Per il settore edile rappresenta un'importante innovazione per la sicurezza nei cantieri; si punta a responsabilizzare imprese e lavoratori autonomi, garantendo **maggiore trasparenza e riduzione dei rischi lavorativi**.

Nel lungo periodo, potrebbe migliorare la sicurezza nei cantieri e aumentare la qualità del lavoro.

L'impatto economico non è uniforme:

- le **imprese più strutturate** dispongono di sufficienti risorse per adeguarsi rapidamente e beneficiare, in tal modo, di un mercato più regolamentato e di una maggiore competitività negli appalti pubblici e privati grazie a una reputazione più solida;
- le **piccole imprese** e i **lavoratori autonomi** potrebbero, invece, trovarsi in maggiore difficoltà soprattutto se non riescono ad adeguarsi in tempi rapidi. Infatti, dovendo affrontare maggiori costi e difficoltà operative, rischiano di essere escluse da alcune opportunità di lavoro.

# Importanza della patente a crediti



Per evitare ripercussioni negative, soprattutto le piccole imprese potrebbero ridurre i costi accedendo a incentivi, misure di sostegno o bandi e finanziamenti pubblici come ad esempio:

- **Fondi INAIL per la sicurezza:** contributi a fondo perduto fino al 65% per acquisti di macchinari e dispositivi di sicurezza;
- **Bandi regionali per la formazione e l'innovazione** nel settore edile;
- **Credito d'imposta per investimenti in sicurezza:** possibile agevolazione fiscale per chi adotta sistemi di gestione della sicurezza certificati.

# Obbligo della patente circ. n. 4/2024



I **soggetti tenuti al possesso della patente** sono le imprese - **non necessariamente qualificabili come imprese edili** - e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” ed a qualsiasi titolo nei suddetti cantieri (es. imprese che effettuano lavori di sistemazione e di manutenzione del verde che operano anche all’interno dei cantieri edili).

Sono, invece, **escluse dall'obbligo**:

- i soggetti che effettuano **mere forniture** (es. sanitari, pavimenti e piastrelle, calcestruzzo preconfezionato) o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
- imprese in possesso di dell'attestazione di **qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Qualora, invece, l’impresa sia in possesso di un attestato SOA di classe inferiore alla terza, per operare legittimamente nei cantieri temporanei e mobili dovrà ordinariamente presentare l’istanza per ricevere la patente a crediti.

# Le imprese straniere



Anche le imprese straniere sono soggette a questo obbligo. In particolare, per questi soggetti l'INL ha chiarito che:

- ✓ per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine (es. possesso del modello A1 anziché del DURC);
- ✓ per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, invece, è necessario un documento riconosciuto dalla legge italiana.

In entrambi i casi le imprese straniere dovranno, collegandosi al portale dei servizi dell'INL, dichiararlo. In assenza di uno di questi documenti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stessa stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

# Lavori condominiali: l'obbligo di patente



Per i condomini, l'amministratore ha la responsabilità di verificare il possesso della patente per ogni professionista che svolge lavori nell'edificio.

Questa verifica si estende a tutti i tipi di interventi, dai più semplici, come la sostituzione di una lampadina, ai progetti più complessi e costosi.

È importante notare che la verifica deve essere effettuata anche in caso di subappalto, fatta eccezione per le imprese in possesso di attestazione SOA (un'alternativa alla patente a punti).

# I requisiti autocertificabili



(perché già in possesso della Pubblica Amministrazione e che, come tali, possono ben essere verificati direttamente dall'INL) sono:

- L'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
- Il possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità. Per quest'ultimo conta il momento in cui viene richiesta la patente: eventuali situazioni di violazioni contributive successive, accertate dagli organi di vigilanza, seguono le vie ordinarie di contestazione e sanzioni, come sottolineato dall'INL nella circolare n. 4;
- Il possesso della certificazione di regolarità fiscale ex art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.L.vo n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente. DURF

# I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà



- L'adempimento da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.L.vo n. 81/2008. La circolare n. 4 ricorda che per i lavoratori autonomi gli obblighi formativi rilevano soltanto in caso di utilizzo di attrezzature che richiedono una specifica formazione. Su questo ed altri punti il portale indica le caselle **“non obbligatorietà”** o **“esenzione giustificata”**;
- Il possesso del documento di valutazione dei rischi nei casi previsti dalla normativa vigente. Come afferma la circolare n. 4 dell'INL esso **non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di dipendenti**;
- L'avvenuta designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione, laddove richiesto dalla normativa vigente.

# FAQ 17: La differenza tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”



- La “non obbligatorio” si applica quando un requisito non è previsto per il richiedente (ad esempio, un lavoratore autonomo non è tenuto a redigere il DVR).
- L’“esenzione giustificata”, invece, si riferisce a casi in cui il requisito è teoricamente obbligatorio ma, per ragioni specifiche, non è ancora soddisfatto (ad esempio, DURC richiesto ma non ancora rilasciato).  
  
L’“esenzione giustificata” va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poiché il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti.

# Procedura per il rilascio della patente



La patente deve essere richiesta online all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite il portale dei servizi (<https://servizi.ispettorato.gov.it/>).

L'istanza può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega a professionisti abilitati.

Non è necessaria documentazione aggiuntiva, poiché il possesso dei requisiti viene autocertificato.

Una volta completata la richiesta, il sistema rilascia una ricevuta che consente di operare nei cantieri fino all'emissione della patente digitale.

L'intero processo mira a semplificare la procedura amministrativa e a ridurre i tempi di attesa.

# Contenuti della patente



La patente, che verrà rilasciata in formato digitale, riporterà le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente

# Requisiti per il rilascio della patente



	Formazione sicurezza	DVR	Designazione RSP
Lavoratore autonomo / artigiano senza dipendenti	Se prevista formazione specifica	NO	NO
Lavoratore autonomo / artigiano con dipendenti	SI	SI	SI
Lavoratore autonomo / artigiano con tirocinanti	SI	SI	SI
Impresa familiare senza dipendenti	Se prevista formazione specifica	NO	NO
Impresa familiare con dipendenti	SI	SI	SI
Impresa familiare con tirocinanti	SI	SI	SI

# Requisiti per il rilascio della patente



	Formazione sicurezza	DVR	Designazione RSPD
Società (snc, sas, srl, srls) senza dipendenti	SI	SI	SI
Società di persone o di capitali con dipendenti	SI	SI	SI
Società di persone o di capitali con tirocinanti	SI	SI	SI
Società di capitali a socio unico senza dipendenti	Se prevista formazione specifica	NO	NO
Qualsiasi tipo di società o artigiano solo con co.co.co. che operano in cantiere	SI	SI	SI
Qualsiasi tipo di società o artigiano solo con co.co.co. che non operano in cantiere o nei locali dell'artigiano o società	Se prevista formazione specifica	NO	NO

# II DURF



E' necessario nell'ambito di appalti, subappalti e affidamento a terzi di lavori che presentano **tutte e tre** le seguenti caratteristiche:

- valore annuo complessivo di 200.000 euro;
- prevalente utilizzo di manodopera;
- prestazioni svolte presso le sedi del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

In mancanza di una di queste caratteristiche, i soggetti sono automaticamente esclusi dall'obbligo di possesso del DURF nell'ambito della richiesta della patente a crediti.

# Requisiti per richiedere il DURF



- essere in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento per cento dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

# Come ottenere il certificato DURF



All'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto.  
 Link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificato-di-sussistenza-dei-requisiti-per-imprese-appaltatrici/come-ottenere-il-certificato>

The screenshot shows the Agenzia delle Entrate website interface. At the top left is the logo 'agenzia entrate'. To its right is a search bar with the text 'ricerca...'. Further right is the 'AR' logo for 'Commissione Agenzia Entrate'. Below the search bar is a navigation menu with items: Cittadini, Imprese, Professionisti, Intermediari, Enti e PA, Agenzia, I nostri uffici, and 'Accedi all'area riservata'. The breadcrumb trail reads: 'Ti trovi in: Home / Schede informative e servizi / Istanze / Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis DLgs 241/97) / Come ottenere il certificato'. The main content area is titled 'Come ottenere il certificato'. It contains a paragraph explaining that the certificate must be presented to the competent office based on the taxpayer's domicile, either personally or through a delegate. A list of three methods is provided: 1) via the 'servizio consegna documenti e istanze' (requiring a digital signature or a photocopy of the identity document), 2) direct delivery to the 'Ufficio territoriale competente' (requiring a photocopy of the identity document), and 3) via 'posta elettronica certificata' (requiring a digital signature and a photocopy of the identity document). A table on the left side of the page lists 'INFORMAZIONI' with links for 'Che cos'è', 'Come ottenere il certificato', 'Costo', 'Modello e istruzioni', and 'Normativa e prassi'. At the bottom of the page, a highlighted box states: 'Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.'

# Attribuzione dei crediti aggiuntivi



Ogni patente parte con 30 crediti.

Se non si verificano violazioni, il punteggio aumenta di un credito ogni due anni, fino a un massimo di 50 crediti.

Il punteggio massimo raggiungibile è 100 crediti.

L'incremento del punteggio può avvenire anche attraverso l'adozione di **modelli organizzativi certificati** per la sicurezza, come il MOG previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, incentivando così le aziende a investire nella prevenzione.

# Il ruolo dell'Ispettorato del Lavoro



Verrà chiesto di dimostrare il possesso della patente fino a quando l'organo di vigilanza non sarà abilitato a visualizzare autonomamente la patente sul portale.

In assenza di patente o se la patente ha meno di 15 crediti ci sarà l'irrogazione delle **sanzioni** previste dalla legge **sia all'impresa sprovvista di patente sia al committente.**

L'impresa priva di patente o con patente con meno di 15 crediti non potrà operare più in cantiere (in quest'ultimo caso potrà concludere i lavori iniziati se quelli già eseguiti sono superiore al 30% del valore)

Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l'impresa o il lavoratore autonomo possono recuperare fino a 15 crediti tramite un programma formativo e investimenti in sicurezza, previa valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL.

# Il ruolo dell'Ispettorato del Lavoro



Le verifiche possono essere fatte dall'INL a campione, d'ufficio o in caso di verifiche ispettive

Sono di competenza dell'ispettorato:

## 1) Revoca della patente

- 1) per dichiarazione non veritiera
- 2) Notizia di reato all'A.G.
- 3) confronto con l'impresa
- 4) 12 mesi (non fino a 12 mesi)

## 2) Decurtazione dei crediti

- 1) solo provvedimenti definitivi e cioè sentenze definitive o ordinanze ingiunzione non opposte

## 3) Sospensione della patente

- 1) Morte o inabilità permanente
- 2) Nesso causale
- 3) Colpa grave
- 4) Fino a 12 mesi (a differenza della revoca)

## 4) Recupero dei crediti

## 5) Attribuzione di ulteriori crediti

# Revoca della patente



L'Ispettorato del lavoro può revocare la patente in caso di dichiarazioni false sui requisiti o in seguito a controlli che accertino irregolarità.

**L'INL ha chiarito che “(...) il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo - ad esempio l'assenza del DURC - non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.”**

L'azienda o il lavoratore autonomo potrà richiedere una nuova patente dopo 12 mesi dalla revoca, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

# Decurtazione dei crediti



Qualora nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi vengano accertate in via definitiva le violazioni indicate nell'Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, dal punteggio della patente verranno decurtati i crediti previsti per ciascuna ipotesi.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo fossero contestate più violazioni tra quelle previste, i crediti saranno comunque decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave

# Sospensione della patente



In caso di infortuni mortali o con inabilità permanente, l'Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente. La decisione sarà basata sull'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, del delegato o del dirigente.

Le indagini (eventualmente condotte anche da personale ispettivo non appartenente all'INL) dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. In particolare, l'organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l'esistenza di una responsabilità diretta almeno a titolo di colpa grave di uno o più dei sopra indicati debitori di sicurezza.

**La durata di questo provvedimento cautelare non può superare dodici mesi.** In concreto, difatti, la durata verrà determinata dalla gravità degli infortuni nonché dalla gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e dall'eventuale presenza di recidive.

# Colpa grave



Si parla di colpa grave (in capo ai soggetti con poteri datoriali, direttivi e di controllo) quando si configurano condotte o omissioni compiute con particolare negligenza, imprudenza o imperizia.

Sono esempi di colpa grave :

- Mancanza di dispositivi di protezione individuale in dotazione al lavoratore;
- Omissioni di controlli o manutenzione su attrezzature e mezzi d'opera;
- Mancato rispetto delle procedure di sicurezza contenute nel piano operativo di sicurezza;
- Formazione incompleta o mancante per i lavoratori esposti a rischi specifici;

Sospensione della patente e implicazioni pratiche in caso di infortuni mortali o che causino inabilità permanente si rischia la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi.

# Sospensione della patente il ricorso



Contro il provvedimento è ammesso ricorso **entro 30 giorni dalla notifica** del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro (DIL) territorialmente competente che ne valuterà sia i presupposti (di fatto e di diritto) sia la durata e si pronuncerà nei successivi trenta giorni. Contro l'eventuale inerzia della DIL, il ricorrente potrà comunque contare sulla maturazione del c.d. **silenzio-accoglimento** che comporta la perdita d'efficacia del provvedimento cautelare. Oltre che in via amministrativa, il datore di lavoro può proporre, **entro 60 giorni dalla notifica**, ricorso giurisdizionale innanzi al TAR per vizi di legittimità (l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge) o di merito (inosservanza delle cosiddette norme di buona amministrazione, di opportunità o di convenienza). Una volta cessata, per qualunque ragione, l'efficacia del provvedimento cautelare la competente sede territoriale dell'Ispettorato provvede a verificare il "ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione".

# Conseguenze sanzionatorie



Le imprese che operano nei cantieri senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni particolarmente severe.

- **Sanzione fino al 10%** del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro;
- **Interruzione immediata delle attività** (è consentito il completamento dei lavori in appalto/subappalto qualora i lavori eseguiti siano superiori al 30% dell'ammontare del contratto).

Va considerato l'ulteriore danno per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali con la committente.

E' anche prevista una sanzione aggiuntiva che comporta l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

A tale scopo il provvedimento sanzionatorio verrà trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

# Conseguenze sanzionatorie



**Il committente o il responsabile dei lavori** che, in spregio agli obblighi previsti dall'art. 90, comma 9, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008, non verifichi il possesso della patente (o del documento equivalente di cui all'articolo 27 o dell'attestazione SOA) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto,

**è punito con la sanzione amministrativa**

**da euro 711,92 a euro 2.562,91.**

# FAQ 21



## Perdita della certificazione SOA in III classifica.

Se un'impresa perde la certificazione SOA, è possibile continuare a operare nei cantieri **in attesa della concessione della patente a crediti**, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008?

Nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dall'art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 "è comunque consentito lo svolgimento delle attività...".

## FAQ 10



### **Le imprese che operano in attività di manutenzione verde sono soggette alla patente a crediti?**

Sì, se queste attività rientrano nei cantieri temporanei o mobili definiti dall'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e riportati nell'Allegato X, le imprese devono essere in possesso della patente a crediti.

Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?

**RISPOSTA:** Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L'art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X".

Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all'interno di un cantiere che rientri nell'elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, **non potranno non detenere la patente a crediti**

# FAQ



Come si esplica la responsabilità dell'impresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori? **È sufficiente la verifica in fase di affidamento?**

L'art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.

La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, **va effettuata al momento dell'affidamento da parte del committente** o del responsabile dei lavori

## FAQ 27



### Specificità sul DURF

Installazione di impianti di vinificazione e DURF.

In caso di difficoltà nel soddisfare i requisiti del DURF a causa di particolarità fiscali (es. Vendite non imponibili), è **possibile indicare “esenzione giustificata”**.

# Giovan Battista Tiepolo, angelo che salva un muratore che cade da impalcatura

